SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 146)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LATTANZIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1976

Riforma delle leggi sulle servitù militari

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Esigenze militari hanno sempre richiesto l'imposizione di vincoli alle proprietà private.

La materia è attualmente disciplinata da due testi legislativi fondamentali: la legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti integrata, per quel che attiene ai trapassi di proprietà nelle province di confine, dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, e la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari.

Il sistema risultante della citata normativa è, nelle sue linee essenziali, il seguente.

In vicinanza di opere militari, delle frontiere terrestri, dei poligoni di tiro, di aeroporti e di stabilimenti dove sono depositati o manipolati esplosivi e altre sostanze pericolose, l'Amministrazione militare ha facoltà di imporre ai proprietari dei terreni circostanti limitazioni alla utilizzazione dei beni (ad esempio: divieto di aprire strade e cave, scavare fossi, elevare cumuli di terra o altre materie, impiantare linee elettriche e telefoniche, fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, fabbricare o sopraelevare muri ed edifici, eccetera) nonchè modifiche allo stato delle cose che contrastino con le esigenze militari (demolizione totale o parziale di fabbricati ed altri manufatti). Per gli aeroporti operano, altresì, le disposizioni del codice della navigazione, quali modificate dalla legge 4 febbraio 1963, n. 58.

Nelle zone di confine e nelle zone militarmente importanti, determinate opere di trasformazione ambientale non possono aver luogo senza il previo consenso dell'autorità militare che può anche ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione di costruzioni esistenti.

Nelle zone delle province di confine, indicate in apposito elenco, sono inoltre sottoposti all'approvazione del Prefetto, previo conforme parere dell'autorità militare, tutti gli atti di alienazione totale o parziale di beni immobili.

Viene, infine, richiesto il parere dell'autorità militare per tutti i lavori interessanti grandi comunicazioni stradali, ferrovie, dighe di ritenuta, in qualsiasi parte del territorio vengano compiuti.

La legge 8 marzo 1968, n. 180, la quale — in ossequio ai princìpi costituzionali — ha riconosciuto ai proprietari degli immobili asserviti il diritto all'indennizzo ed ha fatto obbligo all'Amministrazione militare di procedere a revisione periodica delle servitù imposte, non ha apportato modifiche sostanziali alla fisionomia degli istituti sopra delineati.

Le limitazioni in argomento, che incidevano relativamente in una economia a carattere prevalentemente agricolo, negli ultimi tempi, in relazione all'espansione urbanistica e delle attività industriali e turistiche, hanno posto seri problemi di armonizzazione di interessi. Donde la necessità di una revisione della vigente disciplina, al fine di adeguarla — pur nella doverosa salvaguardia delle esigenze della difesa dello Stato — alle profonde trasformazioni intervenute nel dopo guerra nella struttura organizzativa dello Stato e nella realtà giuridica, economica e sociale del Paese.

Siffatta necessità è stata avvertita, da tempo, dalle forze politiche. Nel corso della passata legislatura, sono state presentate varie proposte di legge di iniziativa parlamentare, che hanno formato oggetto di ampi e approfonditi dibattiti.

Il Governo, in adempimento dell'impegno assunto in sede di dichiarazioni programmatiche e conscio dell'urgenza di dare al problema una confacente soluzione, ha ora predisposto il presente disegno di legge che, tenendo nel massimo conto le indicazioni emerse nei cennati dibattiti, introduce sostanziali innovazioni all'attuale sistema, in relazione alle mutate esigenze della difesa nazionale.

Nell'articolo 1 si enunciano le opere e le infrastrutture militari in vicinanza delle quali possono essere disposte limitazioni alle proprietà immobiliari. È da rilevare che a differenza di quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 1849 del 1932, non sono più elencate le frontiere terrestri.

Per i diversi vincoli militari, la nuova normativa introduce il termine di « limitazioni » più proprio di quello di « servitù » finora usato.

La diversa denominazione non potrà suscitare perplessità in quanto non è sulla distin-

zione nominalistica tra limitazioni e servitù che si fonda il diritto all'indennizzo dei proprietari colpiti dai vincoli militari, come ha già chiarito la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 1966.

Nell'articolo 2 vengono classificate le limitazioni che possono essere imposte in vicinanza delle opere ed infrastrutture elencate nell'articolo 1.

La nuova classificazione, come è giustificato dall'esperienza acquisita, sopprime il divieto temporaneo di transito e di sosta di persone, animali e veicoli previsto dalla legislazione in vigore.

L'aspetto significativo dell'articolo 2 è dato dalla precisa indicazione del termine quinquennale di durata delle limitazioni.

Il successivo articolo 11 chiarisce che le limitazioni possono protrarsi oltre il quinquennio, ma ciò può avvenire solo attraverso un esplicito provvedimento di proroga, che deve sottostare ai normali gravami del primo provvedimento di imposizione.

Tale formula appare, rispetto a quella usata dall'articolo 1 della legge n. 180 del 1968, come la garanzia più idonea ad assicurare un'effettiva revisione periodica delle limitazioni militari, atta a verificare nel tempo la validità tecnica delle infrastrutture difensive ed a promuovere un coordinamento con eventuali intervenute rilevanti esigenze civili.

L'articolo 3 istituzionalizza per tutte le Regioni quel rapporto di consultazione tra Amministrazione militare ed Amministrazione regionale che ha già trovato, di fatto, applicazione per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e che è stato disciplinato per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Tale rapporto di consultazione trae la sua giustificazione nelle implicazioni che il regime giuridico delle limitazioni militari ha con la disciplina urbanistica e con la destinazione d'uso del territorio affidato alle Regioni.

La formula, attraverso la quale si vuole realizzare ogni possibile e necessaria armonizzazione tra i piani di assetto territoriale delle Regioni da un lato ed i programmi di nuove installazioni militari ed i programmi di impiego dei principali poligoni di tiro dall'altro, è quella di comitati misti paritetici da costituire presso tutte le Regioni con idonea rappresentanza militare e regionale o provinciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano.

La materia di reciproca consultazione riguarda, come prima detto, i piani di assetto territoriale regionali, i programmi di nuove installazioni militari ed i programmi d'impiego dei principali poligoni di tiro nonchè i programmi annuali delle più importanti esercitazioni di cui all'articolo 16, nelle quali si comprendono tutte quelle attività che possono comportare, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili, il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e limitazioni alla circolazione stradale.

Si è ritenuto necessario che queste attività largamente incidenti sulla vita civile, vengano esaminate dai comitati paritetici per la definizione delle località e modalità di svolgimento delle cennate importanti esercitazioni, al fine di rendere possibile la loro effettuazione con il minor disturbo e minor danno per le popolazioni.

L'articolo 3 rinvia al Ministro della difesa le decisioni ultime in ordine al coordinamento tra le istanze civili e le esigenze militari, con possibilità per la Regione (o provincia) di ricorso al Governo.

Si sottolinea che tale coordinamento è collocato dal disegno di riforma a monte dei singoli atti impositivi, poichè solo così è raggiungibile quella visione organica e d'insieme che sarà poi tradotta ed eseguita dai singoli provvedimenti di imposizione delle limitazioni necessarie.

Lo schema legislativo di riforma vuole però assicurare ogni possibile coordinamento delle esigenze militari con quelle civili anche nei singoli provvedimenti impositivi e, a tal fine, nell'articolo 4 disciplina l'*iter* di formazione del provvedimento, che deve passare attraverso una fase consultiva tecnica nella quale trovano espressione le esigenze locali.

La fase consultiva dei provvedimenti trova collocazione in commissioni tecniche decentrate a livello di comando territoriale, co-

sì come è decentrata allo stesso livello la potestà impositiva, che va però vista collegata con la programmazione già delineata a monte, secondo lo strumento istituito dall'articolo 3.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano l'*iter* impositivo prevedendo che il progetto delle limitazioni, redatto dal comandante territoriale e corredato con un preventivo di spesa, deve essere sottoposto al parere di una commissione tecnica, istituita presso lo stesso Comando, in sostituzione delle commissioni tecniche consultive che oggi operano a livello ministeriale.

Tale decentramento vuole avvicinare i problemi alla loro sede reale, consentendone un esame ed una soluzione più idonea, grazie anche alla partecipazione in dette commissioni tecniche di un funzionario in rappresentanza della Regione o della provincia autonoma interessata.

La commissione tecnica, così come già attualmente disposto dall'articolo 8 del regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, per la commissione tecnica consultiva generale, deve esprimersi sulla convenienza e sulle modalità dell'imposizione delle limitazioni. In aggiunta, dovrà ora esprimersi, anche sulla congruità finanziaria del preventivo di spesa.

Si rileva che viene così accentuata, anche tramite la partecipazione regionale, la possibilità di raccordo tra esigenze militari e civili sui singoli fatti impositivi, così come nei comitati misti paritetici si vuole realizzare un coordinamento dell'attività di programmazione.

Un aspetto qualificante delle funzioni delle Commissioni tecniche, strettamente connesso con una parallela qualificazione del progetto di imposizione, è dato dall'esame finanziario dei progetti di limitazione.

L'articolo 5 dispone infatti che il progetto di imposizione redatto dal comandante territoriale e sottoposto al parere della commissione tecnica deve essere corredato con un preventivo di spesa relativo agli indennizzi e che tale preventivo deve essere comunicato alla Ragioneria centrale per la prenotazione dell'impegno ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto n. 2440 del 1923, concernente le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Tale adempimento garantirà una corretta gestione dello stanziamento disponibile per gli indennizzi ai proprietari assoggettati alle limitazioni.

Ciò appare tanto più necessario ora, in quanto con il decentramento della potestà impositiva, i comandanti territoriali non possono avere la visione finanziaria di insieme che compete alla Ragioneria centrale del Ministero della difesa, che invece deve poter accertare — pur solamente sulla base di un preventivo di spesa — se gli oneri per indennizzi conseguenti ad un decreto di imposizione trovano capienza nel relativo capitolo di bilancio.

Solamente quindi ad avvenuta registrazione dell'impegno provvisorio di spesa da parte della Ragioneria centrale del Ministero della difesa il comandante territoriale potrà dar corso alla successiva fase di esecuzione del provvedimento, che dovrà essere accompagnato da mappe catastali aggiornate indicanti le zone soggette alle limitazioni nonchè le diverse limitazioni operanti in ogni zona, secondo i vari tipi previsti dall'articolo 2.

L'articolo 6 disciplina le modalità di pubblicazione del provvedimento impositivo, disponendo che il decreto del comandante territoriale venga reso noto per pubblici proclami sia attraverso il deposito per 60 giorni presso l'ufficio comunale, sia tramite la pubblicazione di un avviso sul foglio annunzi legali della provincia, sia con l'affissione di un numero congruo di manifesti murali nel territorio del comune.

Viene poi stabilito che il decreto del comandante territoriale, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per 60 giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti murali nonchè di un esemplare del foglio annunzi legali della provincia contenente l'avviso di imposizione, deve essere custodito negli archivi comunali che per 5 anni fanno quindi pubblica fede delle limitazioni imposte.

Tale modalità di pubblicazione delle limitazione che ricorda per molti aspetti la normativa dettata dalla legge 4 febbraio 1963, n. 58, in ordine alle limitazioni che possono essere disposte dal Ministro della difesa alle proprietà immobiliari per esigenze connesse con la sicurezza della navigazione aerea, trova ragione nella considerazione dell'eccessiva onerosità delle operazioni di preventiva ricerca catastale ed immobiliare nonchè di notificazione.

La disciplina proposta è apparsa peraltro coerente con l'ordinamento giuridico oltre che per il citato precedente anche per il principio generale secondo il quale, quando la notificazione di un atto nei modi ordinari sia resa difficile per il numero delle persone interessate, essa può essere fatta per pubblici proclami.

Tale razionalizzazione dell'*iter* impositivo trova peraltro — come viene più oltre indicato — una precisa corrispondenza nelle procedure di liquidazione degli indennizzi ai proprietari.

Si rileva che la ricerca di nuove procedure di imposizione e di liquidazione degli indennizzi trova giustificazione nella considerazione delle notevoli difficoltà di applicazione incontrate dalla disciplina vigente, tanto che si devono lamentare procedure anomale di imposizione o inadempienze negli obblighi di indennizzo.

L'articolo 7 disciplina la facoltà del comandante territoriale di modificare lo stato delle cose nelle proprietà assoggettate alle limitazioni.

Viene in sostanza riproposta la disciplina vigente, ma si è ritenuto necessario specificare che la legge n. 2359 del 1865 sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità è invocata non solo per quanto concerne l'indennizzo bensì anche per le norme di procedura.

Nell'articolo 8 viene poi disciplinata la materia degli indennizzi conseguenti alle limitazioni.

Si sottolinea anzitutto che si eleva la misura di tali indennizzi rispetto a quella fissata dalla legge n. 180 del 1968, che ragguagliava l'indennizzo a un quinto, un quarto e un terzo dei redditi degli immobili quali valutati ai fini dell'imposizione fiscale. L'aumento viene realizzato maggiorando congruamente le percentuali di ragguaglio.

Non si è ritenuto di modificare il criterio della determinazione ancorato ai redditi dominicale ed agrario dei terreni ed al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito, che presenta, rispetto ad altri criteri, pur meritevoli di considerazione (ad esempio diminuzione del valore venale del bene), il vantaggio dell'obiettività e della rapidità della liquidazione. Invero, la determinazione caso per caso della diminuzione del valore del fondo in conseguenza dei vincoli, oltre a risultare di difficilissima applicazione pratica, darebbe immancabilmente luogo a defatiganti situazioni contenziose, che l'eventuale ricorso a procedure arbitrali non eliminerebbe. Ne deriverebbero, in definitiva, più inconvenienti che vantaggi per i proprietari.

L'articolo 8 trova, invece, la sua qualificazione nella normativa relativa alle procedure di liquidazione degli indennizzi, che si fonda sulla presa d'atto delle difficoltà finora riscontrate dall'Amministrazione militare nell'assolvimento di tale incombenza.

Viene infatti disciplinata una procedura di indennizzo a domanda degli aventi diritto, i quali però vengono espressamente esonerati dall'onere di produrre qualsiasi certificazione inerente alla domanda stessa; ciò allo scopo di evitare loro qualsiasi gravame conseguente al rovesciamento della procedura e in considerazione dell'entità limitata dall'indennizzo stesso.

Di tale facoltà i proprietari dovranno essere informati nei manifesti murali e negli avvisi pubblicati sul foglio annunzi legali della provincia.

Tutto ciò va inoltre ricollegato con la norma di sanatoria dettata dall'articolo 14, per quanto concerne gli indennizzi maturati dal 1968 ad oggi e non corrisposti.

La procedura di indennizzo d'ufficio non sembra infatti idonea a risolvere il suddetto problema nè a garantire sufficientemente i proprietari nei confronti degli indennizzi futuri.

Sembra invece che l'iniziativa del proprietario sia il sistema migliore per promuovere e stimolare l'intervento indennizzante del-

l'Amministrazione militare, che dovrà poi procurarsi d'ufficio i dati necessari.

Al fine di rendere semplice e spedita la liquidazione annua dell'indennizzo ai proprietari e di non costringere il proprietario a ripetere annualmente la domanda si dispone che la determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto dell'imposizione valga per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi.

L'indennità è corrisposta annualmente, per la durata delle limitazioni, al proprietario che ne ha fatto domanda, ma è fatto obbligo al medesimo di comunicare all'Amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.

Per il pagamento degli indennizzi sono consentite aperture di credito da commutarsi in quietanza di entrata a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'Amministrazione e la contabilità dei corpi, enti e stabilimenti militari, approvate con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e aperture di credito a favore dei funzionari delegati, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'articolo 9 detta norme in materia di deroghe alle limitazioni imposte, semplificando le procedure vigenti ed abolendo gli oneri che derivano ai proprietari ed all'Amministrazione militare dalla stesura dell'atto di deroga in forma pubblico-amministrativa.

L'articolo 9 disciplina poi i casi in cui la deroga può comportare modificazione della misura dell'indennizzo.

L'articolo 10 assegna un contributo annuo dello Stato ai comuni gravati dalle limitazioni militari, con un sistema di riferimento agli indennizzi ai proprietari.

Tale norma trova il suo fondamento nel principio ormai da anni ribadito a livello regionale, secondo il quale le limitazioni militari alla libera disponibilità della proprietà immobiliare costituiscono per le comunità locali un pesante onere sociale costituente un fattore di depressione economica e di staticità incidente normalmente su aree già di per sè stesse depresse e marginali.

L'affermazione quindi di un contributo dello Stato ai comuni deve costituire un punto qualificante e significativo della riforma.

L'articolo 11 richiama il principio della durata quinquennale delle limitazioni già enunciato dall'articolo 2 ed ammette il rinnovo del vincolo solo con la stessa procedura adottata per la prima imposizione.

Ciò appare necessario per dare maggiore certezza alla revisione rispetto a quanto finora avvenuto e per assicurare che, nel protrarsi delle limitazioni, vengano ripetute le forme di pubblicità delle stesse e riprodotti in bilancio gli impegni di spesa.

L'articolo 11 chiarisce, peraltro, che, prescindendo dalla revisione quinquennale, le limitazioni possono essere ridotte o abolite in ogni tempo, quando ciò divenga possibile.

Nell'articolo 12 si offre all'Amministrazione militare la possibilità di avvalersi di personale contrattista, onde accelerare i tempi ed agevolare gli adempimenti connessi al regime transitorio di prima applicazione della riforma, con particolare riferimento alla sanatoria degli indennizzi non corrisposti dal 1968 ad oggi.

L'articolo 13 detta norme concernenti la prima revisione generale delle limitazioni da compiersi entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge.

Tale disciplina è fondata, oltre che su un criterio analogo a quello fissato dal terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 180 del 1968, secondo il quale si vuole che la riforma sia subito seguita da un generale riesame del sistema fortificatorio ed impositivo vigente, anche sulla considerazione che per larga parte delle servitù militari attualmente operanti è necessaria una regolarizzazione formale.

La revisione dovrà concretarsi in singoli atti impositivi di conferma delle limitazioni ancora necessarie per esigenze della difesa. La conferma dovrà avvenire con la procedura ordinaria di imposizione prescritta dagli articoli 5 e 6.

Tutte le limitazioni che non saranno state espressamente confermate entro i tre anni, si estingueranno ad ogni effetto.

Dalla scadenza del triennio fissato per la revisione generale decorreranno i cinque

anni per la revisione periodica prevista dall'articolo 12.

L'articolo 14 contiene la norma di sanatoria per quanto concerne gli indennizzi non liquidati dal 1968 ad oggi.

Mentre l'articolo 13 disciplina la procedura di revisione generale delle limitazioni, l'articolo 14 prescrive che parallelamente, entro il termine di tre anni, l'Amministrazione militare proceda ad una ricognizione di tutte le servitù militari imposte di diritto o di fatto, dal 6 aprile 1968 (data di entrata in vigore della legge n. 180) nei confronti delle quali vada ancora assolto l'obbligo dell'indennizzo.

Con un criterio equitativo, la norma considera che dal 1968 ad oggi molti proprietari sono stati soggetti a servitù militari formalmente non regolarizzate ma che ciò non deve compromettere il loro diritto all'indennizzo, avendo essi comunque subìto il vincolo militare.

L'articolo 14 dispone che entro il termine ordinatorio di tre anni i comandanti territoriali procedano alla ricognizione di tutte le servitù militari che hanno gravato, di diritto o di fatto, dal 1968 nei rispettivi territori di competenza.

I decreti di ricognizione delle predette servitù, con allegate le mappe catastali indicanti i comprensori asserviti ed i periodi di asservimento, devono essere portati a conoscenza dei proprietari interessati con le stesse procedure previste dall'articolo 6.

La domanda di indennizzo va presentata dai proprietari interessati entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione di cui al primo comma del predetto articolo 6.

Una norma altrettanto qualificante della riforma è dettata dall'articolo 15 che disciplina lo svolgimento di quelle esercitazioni che, per ragioni di pubblica incolumità, possono dar luogo allo sgombero, all'occupazione di immobili ed al divieto di accedervi, nonchè allo sgombero di specchi d'acqua ed a limitazioni della circolazione stradale.

Va ricordato che le località e le modalità di svolgimento di tali esercitazioni devono essere anzitutto definite nei comitati misti paritetici a norma dell'articolo 3.

I provvedimenti di imposizione delle limitazioni definite dall'articolo 15 conseguenti a tali esercitazioni, devono essere comunicati 15 giorni prima, al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati, quando le aree interessate alle esercitazioni ricadano in foreste demaniali, agli uffici cui compete l'amministrazione delle medesime.

Detti provvedimenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale o mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequenza.

Al pagamento degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili nonchè per eventuali danni si deve provvedere con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 8.

Si sottolinea che i relativi oneri finanziari non devono fare carico sullo stanziamento della presente legge di riforma ma che invece devono gravare sugli altri capitoli del bilancio della Difesa che per tale titolo stanziano circa 2 miliardi.

La riforma del regime giuridico delle limitazioni alla proprietà nell'interesse della difesa militare del territorio dello Stato vuole infine organicamente raccogliere sotto un unico corpo normativo una serie di norme che devono sostituire la disciplina vigente dettata in materia di limitazioni delle proprietà nelle cosiddette zone militarmente importanti, dalla legge n. 886 del 1931.

L'articolo 16 innova la disciplina della materia, riducendo anzitutto il campo territoriale di applicazione delle suddette limitazioni come risulta dal raffronto delle tabelle A) e B) con le tabelle A) e B) allegate alla legge n. 886 del 1931.

Viene poi innovato il criterio di applicazione di tali limitazioni estendendo sostanzialmente a tutte le Regioni la disciplina oggi vigente nel Trentino-Alto Adige in virtù dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Pertanto, secondo la nuova disciplina proposta i lavori stradali, ad eccezione delle strade intercomunali e le edificazioni non sono sottoposte all'autorizzazione dell'autorità militare ove siano eseguiti in conformi-

tà di piani urbanistici approvati, su conforme parere dell'autorità militare stessa.

A tal fine il comandante territoriale esprime sui progetti di piano il proprio parere nel termine di 90 giorni dal ricevimento; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.

L'articolo 17 ripropone il contenuto dell'articolo 13 della legge n. 886 del 1931, mentre l'articolo 18 vuole abolire il nulla osta militare prescritto dalla legge n. 1095 del 1935 per gli atti di alienazione totale o parziale di beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre, quando tali atti hanno luogo tra cittadini italiani, estendendo, peraltro, la disciplina della materia ad alcune isole minori, che hanno acquistato particolare importanza sul piano della difesa.

L'articolo 19 contiene la norma che disciplina le sanzioni da comminare per le violazioni alle limitazioni imposte dalla legge di riforma, che vengono ricondotte nell'alveo delle sanzioni amministrative in aderenza ai più recenti orientamenti in materia di depenalizzazione.

In considerazione, però, del particolare regime di pubblicità delle limitazioni stesse, si dispone che le sanzioni possono essere inrogate solo previa diffida e nel caso di non ottemperanza alla diffida stessa.

L'articolo 20 ripete una disposizione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, relativa ad agevolazioni in materia fiscale.

L'articolo 21 determina il campo di applicabilità delle norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, in attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della legge di riforma.

L'articolo 22 contiene una norma finale di abrogazione e coordinamento.

L'articolo 23, infine, indica i mezzi di copertura dell'onere. Si chiarisce in proposito che nel 1976 si disporrà di complessivi 1.800 milioni da prelevare dal fondo globale e di 635 milioni già stanziati nel capitolo 2808 e che la somma complessiva di 2435 milioni può essere considerata ampiamente sufficiente ad assicurare la massima correntezza dei pagamenti. Altri 1.500 milioni sono accantonati nel fondo globale del 1977 e andranno anche questi ad aggiungersi ai fondi già stanziati nel predetto capitolo 2808.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprietà può essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Le limitazioni possono consistere:

a) nel divieto di fare elevazioni di terra o di altro materiale; costruire condotte o canali sopraelevati; scavare fossi o canali aventi sezione superiore a metri quadrati 0,1; adoperare nella costruzione alcuni materiali;

b) nel divieto di impiantare condotte o depositi di gas o di liquidi infiammabili; aprire o esercitare cave di qualunque specie; installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti; fare le piantagioni e operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;

c) nel divieto di aprire strade; fabbricare muri o edifici; sopraelevare muri o edifici esistenti.

Tali limitazioni hanno la durata di cinque anni.

Art. 3.

In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, compatibilmente con la tutela del segreto militare, dei problemi connessi alla armonizzazione dei piani di

assetto territoriale della Regione o della Provincia con i programmi di nuove installazioni militari.

Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano.

Il Comitato è altresì consultato sui programmi annuali delle più importanti esercitazioni, per la definizione delle località e delle modalità di svolgimento, e sull'impiego dei principali poligoni della Regione o della Provincia.

Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa e un rappresentante del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, e da sei rappresentanti della Regione o della Provincia nominati rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.

Per ogni membro è nominato un supplente.

Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della Regione o del Presidente della provincia di Trento o di Bolzano; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Delle riunioni del Comitato è redatto verbale che conterrà le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

Le definitive decisioni sulle questioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro della difesa. Avverso tali decisioni la Regione o la Provincia interessata possono ricorrere al Governo. Il ricorso è deciso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 4.

I progetti delle limitazioni da imporre, in relazione ai programmi di cui all'articolo 3, sono sottoposti al parere di una Commissione tecnica costituita presso ciascun Co-

mando militare territoriale di regione, Comando in Capo di dipartimento militare marittimo e Comando di regione aerea e composta da:

a) un ufficiale generale o ammiraglio, che la presiede;

b) tre ufficiali superiori, membri;

c) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno, membro;

d) un funzionario del Ministero del tesoro, membro;

e) un funzionario della Regione interessata, membro.

Per il Trentino-Alto Adige, in luogo del funzionario della Regione, fa parte della Commissione tecnica un funzionario della provincia di Trento o della provincia di Bolzano.

Il Presidente e i membri di cui alla lettera *b*) sono nominati dal Comandante militare territoriale di regione o dal Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o dal Comandante di regione aerea; il membro di cui alla lettera *c*) è designato dal Prefetto della provincia ove ha sede il Comando militare interessato; il membro di cui alla lettera *d*) è designato dal Ministro del tesoro; il membro di cui alla lettera *e*) è designato dal Presidente della Giunta della regione interessata ovvero, per le provincie di Trento e di Bolzano, dal Presidente della Giunta provinciale.

Per il presidente e per ogni membro è nominato un supplente.

La Commissione tecnica si esprime sulla convenienza e sulle modalità dell'imposizione delle limitazioni nonchè sulla congruità del preventivo di spesa.

Quando i progetti delle limitazioni da imporre interessano immobili appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, alle riunioni della Commissione tecnica interviene anche un rappresentante del Ministero delle finanze.

Quando i progetti interessano il demanio marittimo o il mare territoriale, interviene anche un rappresentante del Ministero della marina mercantile.

Art. 5.

Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in Capo di dipartimento militare marittimo o il Comandante di regione aerea, a secondo che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.

Nelle norme che seguono, la locuzione « il Comandante territoriale » si riferisce al Comandante militare territoriale di regione o al Comandante in Capo di dipartimento militare marittimo o al Comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica.

Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, è sottoposto al parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 4 ed è poi trasmesso alla Ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo è adottato con decreto del Comandante territoriale.

Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.

Art. 6.

Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni, per 60 giorni consecutivi.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi 15 giorni, mediante avviso inserito nel Foglio annunzi legali della Provincia

e mediante manifesti del Comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune.

Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per 60 giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti nonchè di un esemplare del Foglio annunzi legali della provincia contenente il predetto avviso, è custodito nell'archivio dello stesso Comune.

Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto.

Il decreto diviene esecutivo dopo il novantesimo giorno di deposito nell'ufficio comunale ed è trascritto, a cura del comandante territoriale, presso la Conservatoria dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.

In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.

Art. 7.

L'Amministrazione militare, all'atto dell'imposizione delle limitazioni, ha facoltà di modificare, nelle proprietà assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.

Per tali modificazioni, che danno diritto ad indennizzo, si applica la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, sull'espropriazione per cause di pubblica utilità.

Art. 8.

Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni ed al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito.

Tale indennizzo è stabilito nel 40 per cento dei predetti redditi per le limitazioni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2, nel 50 per cento per le limitazioni di cui alla lettera *b*), nel 60 per cento per le limitazioni di cui alla lettera *c*), nel 60 per cento in caso di concorso delle limitazioni di cui alle lettere *a*) e *b*), nel 90 per cento in caso di concorso delle limitazioni di cui alle lettere *a*) e *c*) e nel 100 per cento in caso di concorso delle limitazioni di cui alle lettere *b*) e *c*), o di tutte e tre le lettere.

I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili assoggettati che ne facciano domanda. Nella domanda, redatta in carta libera secondo un modello predisposto dall'Amministrazione, il richiedente deve dichiarare, assumendone ad ogni effetto la responsabilità anche penale, di essere proprietario dell'immobile.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di lire 500.000 non è richiesta altra documentazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicità di cui all'articolo 6.

A richiesta dell'Amministrazione militare, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli Uffici tavolari e gli Uffici tecnici erariali comunicheranno i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi.

La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto della imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.

L'indennizzo è corrisposto annualmente, per la durata delle limitazioni, al proprietario che ne ha fatto domanda.

È fatto obbligo al medesimo di comunicare all'Amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.

Per il pagamento degli indennizzi sono consentite aperture di credito da commu-

tarsi in quietanza di entrata a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, enti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e aperture di credito a favore dei funzionari delegati, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

Il Comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità.

Ove l'autorizzazione sia subordinata a speciali condizioni o importi una riduzione dell'indennizzo, l'atto deve essere sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato.

La deroga comporterà o il mantenimento dello stesso indennizzo se resteranno in vigore anche solo alcuni divieti previsti dalla lettera *a*) o dalla lettera *b*) o dalla lettera *c*) dell'articolo 2 e se resteranno invariate le ipotesi di cumulo di cui al secondo comma dell'articolo 8 o le riduzioni conseguenti al variare o venir meno delle anzidette ipotesi. La deroga di tutti i divieti darà luogo a cessazione dell'indennizzo.

Art. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, ai Comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dal precedente articolo 2 è dovuto un contributo annuo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei Comuni stessi.

Art. 11.

Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale.

Per le limitazioni ancora necessarie il Comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentita la Commissione tecnica.

Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante territoriale, sentita la Commissione tecnica, anche prima dello scadere del quinquennio.

Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma è pubblicato e trascritto con le modalità indicate nell'articolo 6.

Art. 12.

Per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni ai sensi del precedente articolo 2, ed ogni altra operazione.

Le spese per i compensi ai professionisti graveranno sui fondi stanziati per gli indennizzi.

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge l'Amministrazione militare procede alla revisione generale delle limitazioni esistenti. Per quelle ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale, se imposte in via definitiva, il Comandante territoriale, sentita la Commissione tecnica, emette decreto confermativo che viene pubblicato con le modalità indicate nell'articolo 6.

Per le limitazioni ancora necessarie, non imposte ritualmente in via definitiva, il Comandante territoriale provvede a renderle tali con le modalità stabilite negli articoli 5 e 6.

Tutte le limitazioni che nel termine di tre anni non siano state confermate ai sensi dei commi precedenti sono da considerarsi estin-

te ad ogni effetto e, se vi è stata trascrizione, è rilasciata dichiarazione attestante l'avvenuta cessazione che costituisce titolo per le conseguenti cancellazioni sui registri immobiliari.

Dalla scadenza del predetto termine decorrono cinque anni per la revisione periodica prevista dall'articolo 12.

Art. 14.

Ai proprietari dei beni assoggettati alle servitù militari previste dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta, per il periodo in cui hanno operato anche per eventuali proroghe di fatto, e comunque da data non anteriore al 6 aprile 1968, un indennizzo.

Tale indennizzo è determinato a norma della legge 8 marzo 1968, n. 180, fino all'entrata in vigore della presente legge ed a norma dell'articolo 8 per il periodo successivo.

Il Comandante territoriale procede, entro il termine di tre anni, alla ricognizione delle servitù militari di cui al primo comma.

Il decreto di ricognizione delle predette servitù, con allegate le mappe catastali indicanti i comprensori asserviti ed i periodi di asservimento, è portato a conoscenza dei proprietari interessati con le stesse procedure previste dall'articolo 6.

La domanda di indennizzo va presentata, in carta libera, entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione di cui al primo comma del predetto articolo 6.

Art. 15.

Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il Comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla circolazione stradale.

I relativi provvedimenti debbono essere comunicati almeno 15 giorni prima al Prefetto della Provincia e al Sindaco dei Comuni

interessati. Nel caso che alle esercitazioni siano interessate aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime.

Nei casi di urgente necessità, gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che dovrà sollecitamente provvedere alle comunicazioni di cui al precedente comma.

Detti provvedimenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequenza.

Al pagamento degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili nonchè per eventuali danni si provvede con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 8.

Art. 16.

Nel territorio dei Comuni militarmente importanti indicati nella tabella *A*) allegata alla presente legge, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 mt., le edificazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee, la costruzione, l'ampliamento e l'esercizio di rifugi alpini, l'impianto di teleferiche, seggiovie e sciovie nonchè i rilevamenti, per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza previa autorizzazione del Comandante territoriale.

Nel territorio dei Comuni costieri militarmente importanti indicati nell'annessa tabella *B*) le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale.

Per le strade, salvo quanto disposto dal comma successivo, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui al primo e secondo comma del presente articolo non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere

del comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi.

Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorità militare, che dovrà esprimere il proprio parere nel termine di 90 giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

Art. 17.

Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonchè per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

Il parere deve essere espresso nel termine di 90 giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.

Art. 18.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, quali modificate dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle seguenti isole: Arcipelago toscano, Pontine, Flegree, Capri, Tremiti, Eolie, Ustica, Egadi e Pantelleria, Pelagie, Arcipelago della Maddalena, Asinara, Tavolara, San Pietro e Sant'Antioco.

Il parere dell'autorità militare previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge 3 giugno 1935, n. 1095, quale sostituito dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non è richiesto per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili che intervengono fra cittadini italiani.

Art. 19.

Le violazioni della presente legge, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire un milione.

La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è inflitta previa contestazione della violazione e sempre che il trasgressore non abbia ottemperato alla diffida di far cessare la violazione.

Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa è il comandante territoriale. La procedura e le eventuali opposizioni sono regolate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto applicabile.

L'autorità militare predetta può ordinare altresì che il trasgressore compia a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli o in caso di assoluta urgenza, l'Autorità militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.

Art. 20.

Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le trascrizioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonchè dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

Art. 21.

In attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, compatibili con la presente legge; la Commissione tecnica consultiva generale, per

i compiti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera *a*) del citato regolamento, è sostituita da un comitato presieduto dal direttore generale dei lavori, del demanio e dei materiali del Genio del Ministero della difesa, o da un suo delegato e composta da un ufficiale per ciascuno degli Stati maggiori di forza armata e da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Art. 22.

È abrogata la legge 20 dicembre 1932, numero 1849, e successive modificazioni.

La legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni è abrogata, salvo che agli effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, numero 381, e fatta eccezione delle norme aggiunte con le leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207.

Art. 23.

All'onere di lire 1.800 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si farà fronte quanto a 600 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio, quanto a lire 600 milioni a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1975 e quanto ai restanti 600 milioni, in deroga alle disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del ripetuto fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1974.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*)

1. — *Provincia di Bolzano:*

Curon Venosta - Malles - Senales - Moso in Passiria - Racines - Vipiteno - Brennero - Val di Vizze - Campo di Trens - Selva dei Molini - Valle Aurina - Predoi - Campo Tures - Rasun Anterselva - Valle di Casies - Monguelfo - Valdaora - Braies - Villabassa - Dobbiaco - San Candido - Sesto.

2. — *Provincia di Belluno:*

Comelico superiore — San Nicolò di Comelico - San Pietro di Cadore — Danta - Santo Stefano di Cadore - Auronzo - Vigo di Cadore - Sappada.

3. — *Provincia di Udine:*

Forni Avoltri - Rigolato - Comeglians - Ravascletto - Paluzza - Cercivento - Sutrio - Treppo Carnico - Ligosullo - Paularo - Pontebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Moggio Udinese - Chiusaforte - Resia - Gemona del Friuli - Lusevera - Tarcento - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto.

4. — *Provincia di Gorizia:*

Dolegna del Collio - Monfalcone.

5. — *Provincia di Trieste:*

Trieste.

TABELLA *B*)

Provincia di Venezia: Venezia.

Provincia di Ancona: Ancona.

Provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere - Lerici - Ameglia.

Provincia di Livorno: Portoferraio.

Provincia di Latina: Gaeta.

Provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli.

Provincia di Taranto: Taranto.

Provincia di Brindisi: Brindisi.

Provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa.

Provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa.

Provincia di Messina: Messina.

Provincia di Siracusa: Augusta - Priolo-Melilli.

Provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria.

Provincia di Cagliari: Cagliari.

Provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara).